

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

REG. SENT. 2004
REG. GEN. 2001

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^a sezione -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso R.G. 372/01 proposto da IL SORBEST s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

Dittrich Vincenzo, presso il cui studio in Milano, via Santa Croce 4, è
elettivamente domiciliata;

c o n t r o

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Surano Maria Rita, Frascini Antonella, Meroni
Ruggero, Marinelli Irma, Ferradini Elena, Limongelli Ariberto, Pavin
Anna Maria e Cozzi Paola, e presso il loro studio in Milano, via della
Guastalla 8, elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

- della nota prot. 213578.400/37117/13.99.00 del 6.11.00 con la quale
è stata respinta la domanda di autorizzazione iniziale per la
somministrazione di alimenti e bevande di tipo B nel locale sito in
Milano, via S. Maria Beltrade 10, in zona centrale 1;
- del parere negativo espresso sulla domanda dalla Commissione
comunale per i pubblici esercizi del 26.10.00;
- del provvedimento parere con il quale la Commissione comunale per
i pubblici esercizi, nella seduta del 28.9.2000, ha rinviato l'esame -

della domanda “per mancanza del rapporto distanze da esercizi congeneri”;

- del rapporto prot. 1082/00 del 18.9.00 dell'Ufficio pubblici esercizi, avente ad oggetto le distanze da esercizi congeneri e relativi allegati;
- dell'ordinanza del Sindaco di Milano del 1.8.97.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all'udienza del 13 maggio 2004 (relatore Dott. Rita Cerioni) i procuratori della parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente società ha impugnato il diniego di autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo B, nella zona centro di Milano, affermando che il Comune avrebbe erroneamente applicato l'illegittimo criterio della distanza da analoghi esercizi, seppure nella motivazione vi sia il riferimento generico ad una “eccessiva concentrazione di esercizi congeneri”; da cui anche il denunciato vizio di carenza di motivazione.

Secondo la ricorrente nella zona 1 di Milano vi sarebbe la possibilità di rilasciare l'autorizzazione in questione poiché un esercizio similare e vicino alla sede di ubicazione della propria attività risulta chiuso da

tempo, e l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare la procedura di decadenza.

D'altra parte, secondo la ricorrente, il provvedimento gravato sarebbe contraddittorio con altri provvedimenti assunti dal Comune in situazioni di conclamata concentrazione, come sarebbe deducibile dai verbali della Commissione.

Resiste il Comune di Milano, reputando il ricorso infondato ed affermando che la domanda della ricorrente non è assentibile neppure alla luce dei nuovi criteri, nel frattempo deliberati.

2. A parere del Collegio la censura che denuncia la carenza di motivazione del diniego, anche in relazione alla dedotta impossibilità di motivare l'atto con il criterio della distanza da altri esercizi simili, è condivisibile.

Infatti, l'art. 2 della legge n. 25 del 5.1.96, che disciplina transitoriamente la materia, individua per il rilascio dell'autorizzazione il solo parametro numerico, che deve essere preventivamente determinato, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto conto anche del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

In relazione a tale normativa il Tribunale, con sentenza n. 4646 del 29.6.00, ha dichiarato illegittima l'ordinanza del Sindaco di Milano dell'1.8.97, impugnata anche con il presente ricorso, in quanto fondata sul criterio della distanza tra esercizi.



Il provvedimento all'esame ha utilizzato una formula generica che non dà conto del percorso logico giuridico seguito per assumere il diniego; esso, infatti, non fa riferimento all'unico criterio stabilito dalla legge del superamento del contingente numerico. Quest'ultimo, peraltro, deve essere fissato sulla base dei criteri legislativi sopraenunziati ed opportunamente rivisitato nel tempo in relazione al mutamento delle abitudini e dell'afflusso di popolazione nel centro di Milano, valutata indipendentemente da quella residente, stante la notoria assenza di quest'ultima nella zona centrale di Milano che è dedicata quasi integralmente al terziario/commerciale.

Tale carenza di motivazione risulta confermata dalla stessa Amministrazione la quale, nella relazione depositata, afferma che il diniego non è basato sul superamento di detto contingente numerico, che risulta capiente.

Secondo il Collegio non può ritenersi sufficiente, in caso di capienza, motivare il diniego con "un'eccessiva concentrazione di esercizi" senza indicare rispetto a quali parametri.

3. Da ultimo si rileva che la censura relativa alla mancata dichiarazione di decadenza, riferita ad altro esercizio commerciale, non può essere apprezzata dal Collegio in considerazione della mancata evocazione in giudizio del controinteressato.

4. Il ricorso in conclusione va accolto; sussistono tuttavia ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^a sezione -
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il diniego impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2004,
con l'intervento dei signori:

- Maurizio Nicolosi -	Presidente
- Adriano Leo -	Magistrato
- Rita Cerioni -	Magistrato Relatore
Il Presidente	L'Estensore

Maurizio Nicolosi, *Rita Cerioni*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 22 GIU. 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione

[Signature]